



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Alfredo Conte
dr. Stefano Scarafoni
dr. Giovanni Boeri

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

All'udienza di discussione del 19 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1234/2017

TRA

GAS FOOD S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Flaviano Pontini ed Agnese Condarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via XX Settembre 98/G, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo di primo grado
APPELLANTE

E

I.N.P.S - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e per conto della S.C.C.I. S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo giusta procura alle liti per atto notaio Castellini ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.a.), contumace
APPELLATI

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 8898/2016 del 18 ottobre 2016.

CONCLUSIONI APPELLANTE: Ricorre all'Eccellentissima Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 8898/2016, emessa *inter partes* dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 18/10/2016, Voglia nominare il Giudice relatore e fissare l'udienza di discussione della causa per ivi sentire e così provvedere:

Nel merito,

1. Riformare l'impugnata sentenza e, così, accertare l'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo per tutti i

motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità della cartella di pagamento qui impugnata per mezzo dell'estratto di ruolo rilasciato dall'A.D.R., ovvero dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere *in executivis*.

In ogni caso,

2. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge come da nota spese in allegato.

CONCLUSIONI INPS: Voglia l'On.le Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettare l'impugnazione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto.

Con vittoria di spese del grado.

Svolgimento del processo

Con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 26.10.2015 Gas Food S.r.l. in liquidazione chiedeva di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'Inps a riscuotere le somme di cui alla cartella di pagamento n. 097 2008 0027513047 000 di € 30.001,98, assumendo l'inesistenza o nullità della relativa notifica avvenuta il 13.02.2008, in quanto eseguita dalla società privata Romana Recapiti.

Chiedeva, inoltre, di accertare la prescrizione dei crediti da questa riportati, afferenti agli anni 2005 e 2006, essendo decorso il termine quinquennale, anche successivamente alla notifica qualora quest'ultima fosse stata ritenuta rituale.

Si costituiva tardivamente Equitalia Sud S.p.a. eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Si costituivano l'Inps e la S.C.C.I. s.p.a., Società di cartolarizzazione dei crediti Inps, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava l'opposizione e condannava la ricorrente al pagamento dei compensi di lite a favore degli opposti.

Avverso tale decisione propone l'odierno appello la società Gas Food S.r.l. in liquidazione, cui resiste l'Inps, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. S.p.a.

Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata alla disciolta società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. (a sua volta subentrata ad Equitalia Sud S.p.a.), cui il ricorso in appello è stato direttamente notificato, è rimasta contumace.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ritenendo che la notifica della cartella oggetto di causa, avvenuta il 13.02.2008 tramite servizio postale, documentata dalla copia della ricevuta di ritorno della relativa raccomandata (doc. 2 prodotto dalla stessa parte opponente), sia da ritenersi pienamente legittima, in quanto conforme alle previsioni dell'art. 26 del d.p.r. 602/73, che stabilisce che l'agente della riscossione possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In proposito il Tribunale di Roma richiama la giurisprudenza che afferma che "*In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R.*



29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione." (Cass. 19.03.2014 n. 6395).

La pronuncia impugnata, inoltre, osserva che nel caso in esame la notifica della cartella risulta avvenuta avvalendosi di Poste Italiane S.p.a., unico soggetto legittimato ai sensi del d.lgs. 261/99 agli invii di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, essendo poi irrilevante che quest'ultima abbia a sua volta affidato il servizio a una società privata.

La sentenza, però, non risolve chiaramente la problematica sollevata dall'eccezione di intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, ritualmente proposta nell'opposizione.

2. Con l'unico motivo d'appello la Gas Food S.r.l. in liquidazione impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe motivato in maniera carente ed errata sull'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento impugnata.

Si duole che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che "*Ne discende che non può costituire oggetto del presente giudizio l'originaria esistenza del credito indicato nella cartella esattoriale richiamata, in quanto tale accertamento è divenuto incontrovertibile, non risultando che la cartella esattoriale medesima sia stata opposta o comunque annullata*".

L'appellante osserva che si debba presumere che il giudice di prime cure, seppure in modo ermetico e poco comprensibile, abbia ritenuto doversi applicare i termini di prescrizione degli artt. 2953 e/o 2946 c.c. al credito in esame e non, invece, quelli previsti dall'art. 3, comma 9, della legge 335/95.

3. L'unico motivo d'appello è fondato.

Con l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, dal titolo "*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*", è stato espressamente disciplinato il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

Nello specifico, l'art. 3, comma 9, prevede che: "*Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini indicati:*

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori



dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.”.

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 1996 qualsiasi forma di contribuzione previdenziale soggiace al termine di prescrizione quinquennale e la disposizione in precedenza richiamata prevede che i contributi prescritti non possano in ogni caso più essere versati.

Da tali previsioni la giurisprudenza ha tratto il convincimento che <<nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. n. 11140/01, Cass. n. 4349/02).... Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d'ufficio, Cass. n. 23116/03), comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.>> (Cass. 3489/2015).

La persistente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale anche riguardo ai crediti per contributi portati da cartelle di pagamento notificate e non opposte è stata, poi, recentemente confermata dalla giurisprudenza di legittimità che ha osservato che <<La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).>> (Cass. sez. un. 23397/2016).

In definitiva, risulta evidente l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall'Inps, essendo stata notificata la cartella di pagamento in data 13.2.2008 ed essendo pacifica l'assenza di ulteriori atti interruttivi fino al 26.10.2015, data di proposizione del ricorso da parte della Gas Food S.r.l. in liquidazione.

Fondata, quindi, è l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società odierna



appellante, relativa ad un fatto estintivo verificatosi successivamente alla definitività del credito.

4. In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato prescritto il credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 097 2008 0027513047 000.

Stante l'avvenuto accoglimento dell'appello, Inps ed Agenzia delle Entrate Riscossione in solido devono essere condannati a rimborsare alla società appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in dispositivo secondo il valore della controversia.

P.q.m.

Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara prescritto il credito contributivo di cui alla cartella di pagamento n. 097 2008 0027513047 000.

Condanna Inps ed Agenzia delle Entrate Riscossione in solido a rimborsare le spese di lite sostenute da GAS FOOD S.r.l. in liquidazione per entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo, nella somma di € 1.800,00 per compenso e, quanto al presente grado d'appello, nella somma di € 2.400,00 per compenso oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarre agli avv.ti Pontini e Condarelli che si sono dichiarati antistatari.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefano Scarafoni



IL PRESIDENTE

Alfredo Conte



L CANCELLIERE
Emiliana Corgioli

CORTE DI APPELLO DI ROMA
DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA



Roma, il 6 APR, 2020
IL CANCELLIERE
Emiliana Corgioli